

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-461 del 02/02/2022
Oggetto	Società CPM DI CASTALDINI STEFANO SRL in Comune di Portomaggiore - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di TAGLIO, LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA DI SEMILAVORATI IN ACCIAIO AL CARBONIO , ACCIAIO INOX ED ALLUMINIO autorizzata con atto DETAMB-2021-2635 del 25/05/2021 adottato da Arape e rettificato con atto DET-AMB-2021-3328 del 01/07/2021 adottato da Arape.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-484 del 01/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno due FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 25580/2021/CP/TC

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Portomaggiore Via Brasile 1, richiesta dall'impresa **CPM DI CASTALDINI STEFANO SRL** per la modifica sostanziale dell'attività di **TAGLIO, LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA DI SEMILAVORATI IN ACCIAIO AL CARBONIO , ACCIAIO INOX ED ALLUMINIO** autorizzata con atto DET-AMB-2021-2635 del 25/05/2021 adottato da Arpae e rettificato con atto DET-AMB-2021-3328 del 01/07/2021 adottato da Arpae , sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
- Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

**VISTO CHE:**

il giorno 13/09/2021 l'impresa **CPM DI CASTALDINI STEFANO SRL SRL** con sede legale nel Comune di Portomaggiore Via Brasile 1, attraverso il proprio legale rappresentante Sig. Stefano Castaldini, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento nel Comune di Portomaggiore Via Brasile 1;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al prot. n.25266 del 13/09/2021 e da ARPAE al prot.n. PG/2021/141730 del 15/09/2021;

lo stabilimento intende conseguire l'AUA per l'inserimento di una nuova emissione in atmosfera E2 derivante dai centri di lavoro a CNC, attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 ma inserita in uno stabilimento contenente emissioni autorizzate ex articolo 269 del D.Lgs 152/06, conseguendo i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11

per quanto concerne l'impatto acustico la Società in oggetto dichiara, nella documentazione relativa all'istanza, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo; la Società in oggetto presenta solamente scarichi idrici di natura domestica collettati in pubblica fognatura e pertanto, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

ARPAE ha comunicato al SUAP con nota prot. PG/2021/142806 del 16/09/2021 l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

è stato acquisito con prot. n. PG/2021/147974 del 27/09/2021 il contributo istruttorio interno fornito da ARPAE ST in merito alle emissioni in atmosfera, nel quale si nota che la Società in oggetto ha dichiarato che al momento non procederà, al convogliamento all'esterno dell'aspirazione di una pallinatrice, ma manterrà la reimmissione dell'aria filtrata nell'ambiente di lavoro;

ARPAE -SAC Ferrara ha richiesto all'UOPSAL dell'AUSL di Ferrara, con nota prot. PG/2021/152225 del 04/10/2021, un parere in merito alla reimmissione dell'aria filtrata proveniente dalla suddetta pallinatrice nell'ambiente di lavoro;

è stato acquisito con prot. n. PG/2021/158650 del 14/10/2021 il parere dell'AUSL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica in merito alle emissioni in atmosfera;

ARPAE -SAC Ferrara ha richiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con nota prot. PG/2021/155748 del 08/11/2021, integrazioni documentali sulle emissioni diffuse generate dalle macchine utensili tradizionali non aspirate, aperte e carenate e in merito alla pallinatrice con filtro integrato;

sono state acquisite con prot. n. PG/2021/174821 del 12/11/2021 le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

ARPAE -SAC Ferrara ha richiesto nuovamente all'UOPSAL dell'AUSL di Ferrara, con nota prot. PG/2021/184630 del 01/12/2021, un parere in merito alla reimmissione dell'aria filtrata proveniente dalla suddetta pallinatrice nell'ambiente di lavoro alla luce delle integrazioni pervenute;

è stato acquisito con prot. n. PG/2021/185919 del 02/12/2021 il contributo istruttorio interno fornito da ARPAE ST in merito alle emissioni in atmosfera, nel quale si ribadisce il parere espresso con la relazione tecnica PG/2021/147974 del 27/09/2021;

è stata acquisita con prot. n. PG/2022/984 del 04/01/22 la relazione tecnica fornito dal'UOPSAL dell'AUSL di Ferrara riguardante la reimmissione dell'aria filtrata proveniente dalla suddetta pallinatrice nell'ambiente di lavoro, nel quale viene specificato che *"in merito all'utilizzo di sabbia, pallini sferici o graniglia per effettuare la lavorazione di sabbiatura anche di pezzi verniciati, potendo prevedere tra le tipologie di inquinanti emessi dal processo di lavorazione denominata "sabbiatura" la presenza di polveri metalliche, polveri derivanti dalle vernici rimosse, polveri di silice cristallina la cui frazione respirabile non è stata meglio determinata (e presente negli Allegati XLII e XLIII del D. Lgs. 81/08 e smi), si ritiene **NON giustificabile** - se non da comprovati impedimenti tecnici - la reimmissione dell'aria filtrata nell'ambiente di lavoro"*;

sono stati acquisiti con prot. n. PG/2022/10512 del 24/01/22 i pareri favorevoli relativi all'impatto acustico e all'aspetto urbanistico delle emissioni in atmosfera dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

**VISTO:**

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

*la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;*

**VISTI, inoltre:**

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*” alla parte V - “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera.

La Determinazione n.4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

**VISTI, inoltre:**

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell’art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore*”.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico’*”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico’*”;

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*”;

**VISTI, inoltre:**

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

#### **RICHIAMATI**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 75/2021 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli;

#### **DATO ATTO:**

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è Barbara Villani, quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC Ferrara con sede in Ferrara, Via Bologna n.534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**DETERMINA**

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della Società **CPM DI CASTALDINI STEFANO SRL** Codice Fiscale 01894190386 per lo stabilimento in Comune di Portomaggiore Via Brasile 1, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provv. n. DET-AMB-2021-2635 del 25/05/2021 adottato da Arpae e rettificato con atto DET-AMB-2021-3328 del 01/07/2021 adottato da Arpae, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
  - “Allegato EMISSIONI” con acclusa planimetria di riferimento
  - “Allegato IMPATTO ACUSTICO”
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ferrara (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia

costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante.

*Firmato digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa. Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**